



RICHIESTA DI INTERVENTO RELATORE EVENTO FORMATIVO

ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA

**“SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA
IN MATERIA DI DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE”**

***“LA DISCIPLINA DELLE
INTERCETTAZIONI DOPO IL
DECRETO-LEGGE N. 161 DEL 2019”***

Denominazione: Associazione Forense Bologna, Via Ugo Bassi n. 15
Bologna;

Natura giuridica: Associazione senza scopo di lucro, creata
esclusivamente per finalità formative gratuite a cui aderiscono avvocati
e praticanti legali del Distretto di Corte di Appello di Bologna;

Sede legale: Via Ugo Bassi n. 15, 40121, Bologna;

Partita IVA: 03743930715;

Segreteria organizzativa: Avv. Matteo Murgo, del Foro di Bologna;

Telefono: 051/234963;

Fax: 051/234963;

E-mail: associazioneforensebologna@hotmail.it

Luogo: Convento San Domenico, Piazza San Domenico n. 13;

Data: 2 ottobre 2020

Ora: dalle 15.00 alle 19.00

Tipologia evento: seminario di riflessione giuridica.

PROGRAMMA:

Relazione introduttiva e mediazione:

Avv. Matteo Murgo, *Presidente Associazione Forense Bologna*

Relatori:

- 1) **Dott. Elena Caruso, P.M. presso la Procura della Repubblica di Bologna;**
- 2) **Avv. Prof. Daniele Vicoli, Professore di diritto processuale penale presso Università degli studi di Bologna;**
- 3) **Dott. Alberto Zioldi, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna;**

PRESENTAZIONE

Le più rilevanti modifiche apportate al codice di procedura penale, in relazione alla disciplina delle intercettazioni, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, pubblicato in G.U. in data 31 dicembre 2019 e intitolato “*modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*”, come convertito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7, riguardano gli artt. 268 ss. c.p.p.

In primis, per quanto riguarda il compito di selezionare le comunicazioni o conversazioni rilevanti ai fini delle indagini, con esclusione in particolare di quelle non rilevanti che riguardano i c.d. dati personali sensibili, nonché di quelle – sempre non rilevanti – che contengono espressioni lesive della reputazione, la c.d. riforma Bonafede, la quale entrerà in vigore dal primo marzo del 2020, attribuisce lo stesso direttamente in capo al Pubblico Ministero.

Il comma 2-*ter* dell'art. 268 c.p.p. viene infatti abrogato, così come l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 267 c.p.p., il quale prevedeva che l'ufficiale di PG potesse procedere *ex art. 268*, comma 2-*bis*, c.p.p., informando preventivamente il PM sui contenuti delle comunicazioni ritenute irrilevanti.

Lo stesso **comma 2-*bis* dell'art. 268 c.p.p.**, il quale vietava in modo espresso la trascrizione delle comunicazioni o conversazioni **irrilevanti** ai fini delle indagini, "*nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge*", viene in tal modo sostituito: "***il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini***".

Il decreto-legge n. 161/2019 interviene, inoltre, sul deposito dei verbali e delle registrazioni, nonché dei decreti di autorizzazione, convalida o proroga delle intercettazioni presso l'apposito archivio di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p., nonché sull'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni da parte del giudice e sulla disposizione della trascrizione delle registrazioni.

In particolare, la riforma Bonafede abroga gli artt. 268 *bis*, 268 *ter*, 268 *quater*, 422 comma 4 *bis*, 472 comma 1, ultimo periodo, e 493 *bis* e sostituisce il comma 4 del 268 c.p.p. con il seguente testo "*i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269 comma 1. **Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'art. 269 comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga***".

Non viene dunque più prevista la possibilità che il PM disponga con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della P.G. *“quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto consulti le risultanze acquisite”*.

Il decreto-legge modifica la disciplina delle intercettazioni rendendola in gran parte simile a quella abrogata dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (c.d. riforma Orlando) e inserisce all’interno dell’art. 268 c.p.p. i commi 5, 6, 7 e 8: *“5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo **non oltre la chiusura delle indagini preliminari.***

*6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche **indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.** Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.*

*7. Il giudice, **anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni** ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. **Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni** ovvero delle*

informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo (ultimi 2 periodi aggiunti con la legge di conversione).

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto.

In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7°.

La riforma, dunque, semplifica notevolmente l'iter procedimentale che porta all'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni che "non appaiono irrilevanti" (non essendo più sufficiente che non siano "manifestatamente irrilevanti") o all'esclusione di quelle ritenute inutilizzabili o riguardanti "categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza", da parte del giudice, su indicazione del PM o del difensore dell'imputato; mentre la trascrizione delle registrazioni è ora disposta in modo integrale dal giudice e non più "su richiesta delle parti".

Conseguentemente viene inserito il comma 2 bis nell'art. 415 bis c.p.p. il quale prevede che "qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. **Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle**

indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6".

Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di giudizio immediato del PM, all'art. 454 c.p.p. viene aggiunto il comma 2 *bis* il quale analogamente prevede che *“qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. **Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.** Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere **prorogato di dieci giorni** su richiesta del difensore”* (periodo aggiunto con la legge di conversione).

Per quanto riguarda specificatamente la **tutela della riservatezza**, la c.d. riforma Bonafede oltre a prevedere che l'archivio di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p. sia *“gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni”*, abroga il comma 1 *bis*, il quale escludeva il segreto per *“i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5”*.

Con la legge di conversione n. 7/2020 è stato aggiunti i seguenti periodi *“non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-*

bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate".

Viene, inoltre, specificato che la possibilità per gli interessati di chiedere la distruzione delle registrazioni (non solo delle registrazioni non acquisite), a tutela della riservatezza, è prevista *"quando la documentazione non è necessaria per il procedimento"*.

Infine, all'articolo 114 viene aggiunto il comma 2 *bis* per cui *"è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni **non acquisite** ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454"*.

I maggiori poteri attribuiti al PM dal decreto-legge n. 161/19 si evincono anche dalla modifica al comma 5 dell'art. 267 c.p.p., per cui decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni sono annotati *"in apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica"*.

In riferimento, invece, alle intercettazioni tra presenti poste in essere mediante l'inserimento di un **captatore informatico**, l'ambito di applicazione dei procedimenti per i quali tale modalità di intercettazione *"è sempre consentita"* ed è possibile che sia disposta – nei casi di urgenza – con decreto motivato del PM convalidato dal giudice, viene esteso ai *"delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4"* (modificati gli artt. 266, comma 2-*bis*, in cui si specifica in seguito alla legge di conversione *"previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale"* e 267, comma 1 e 2-*bis*, c.p.p.).

Per i procedimenti riguardanti i medesimi delitti, inoltre, viene introdotta nella disciplina dei c.d. virus trojan un'importante deroga alla regola per cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti.

Con la legge di conversione il primo comma dell'art. 270 c.p.p. viene in tal modo modificato: *“i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino **rilevanti** e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e **dei reati di cui all'articolo 266, comma 1**”.*

Il nuovo comma 1 *bis* dell'art. 270 c.p.p. prevede, infatti, che *“fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile **possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento** dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis”.*

Il testo del decreto-legge, senza le modifiche apportate allo stesso dalla legge di conversione, aveva invece previsto tale deroga senza contemplare la necessità che si trattasse di risultati *“indispensabili per l'accertamento”* di tali delitti.

Infine, per quanto riguarda **la materia delle misure cautelari**, il decreto-legge sopprimeva, all'interno del comma 1 dell'art. 291 c.p.p. la previsione per cui, tra gli elementi sui quali si fonda la richiesta cautelare che il PM presenta al giudice, fossero compresi anche *“i verbali di cui all'art. 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti”* e conseguentemente la facoltà del difensore di esaminare ed estrarre copia di tali verbali, in seguito al deposito dell'ordinanza cautelare (sopprimeva i periodi terzo e quarto, comma 3, art. 293 c.p.p.).

Al contrario, la legge di conversione n. 7 del 2020 ripristina tale previsione, statuendo che all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: *“conversazioni rilevanti”*, sono inserite le seguenti: *“e comunque conferite nell'archivio di cui all'articolo 269”*; mentre all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1”*.

Con l'abrogazione dell'intero art. 268 *ter* c.p.p., non vi è più traccia della previsione, di cui al primo comma dello stesso, per cui il PM, con l'inserimento dei relativi atti nel fascicolo delle indagini, dispone l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare nel corso delle indagini preliminari. Infine la legge n. 7/2020 espande l'ambito di applicazione di tale mezzo di ricerca della prova anche ai *“delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”* (aggiunta lett. *f quinquies*) al comma 1 dell'art. 266 c.p.p.).

Con deferenza.

Bologna, 16 giugno 2020

Il Presidente dell'Associazione Forense

(Avv. Matteo Murgo)

Tel. 051/234963

Fax 051/229996

Cell. 337/358949

matteo.murgo@hotmail.it